



Iscrizione agli Albi dei Giudici popolari

Descrizione

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione.

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 01 aprile fino al 31 luglio.

L'iscrizione agli albi è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

L'iscrizione agli elenchi è permanente.

Requisiti

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per le Corti d'Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise d'Appello.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Obbligatorietà e sanzioni

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

Se un cittadino chiamato a prestare servizio come giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.

Inoltre, non sono escluse più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica n. 273 del 28 luglio 1989.

Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".

Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".

A chi rivolgersi

Servizi Demografici- Ufficio Anagrafe

Indirizzo

Via Raffaele Libroia n° 1 - 84014 Nocera Inferiore - SA

Orario

Mattino: lunedì - mercoledì e venerdì - dalle 9.00 alle 12.00;

Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30

PEC

elettoriale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

anagrafe@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

MODULISTICA:

3 - 1 Richiesta di iscrizione negli albi dei Giudici Popolari.